

Rag. Sebastiano Battaglia
www.dialogoweb.org

C.F.: BTTSST54T07I420U

Villafranca Tirrena, li 26 Settembre 2009

Gent.mi **CITTADINI E UTENTI**
interessati alla battaglia sul
"caro Bollette ATO rifiuti in Sicilia"
c/o varie Utenze domestiche nei Comuni Siciliani

Oggetto: - problematica ATO rifiuti in Sicilia - approfondimenti.-

Con la presente, mi prego sottoporre alla cortese attenzione delle SS.LL., in allegato, il file relativo all'oggetto, concernente:

1. una vasta raccolta di documentazione: articoli di cronaca; disposizioni di legge; circolari; sentenze di vario ordine e grado di giurisprudenza; iniziative intraprese da Comitati cittadini ed sulla questione del "caro Bollette ATO rifiuti nella nostra Regione;
2. un mio articolo, dal titolo "caro Bollette ATO rifiuti: accenni su sbocchi al problema", pubblicato il 17 settembre c.m. sulla Rivista Giuridica on line www.diritto.it, nota in ambito nazionale e visibile al link <http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/28214.html>.

Nella speranza che le poche note di approfondimento di una tematica complessa per vari aspetti possano servire a restituire ai naturali destinatari del proprio patrimonio personale (i cittadini) e degli interessi legittimi ad esso riconducibili l'atteso principio di rispetto della legalità, in difesa soprattutto delle classi più svantaggiate nonché certezza del diritto nei confronti di tutte le parti richiamate in causa a fare applicare le disposizioni di legge riguardanti le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio ed al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi), rassegno la presente, cogliendo la presente per ringraziare della gentile attenzione e porgere un cordiale saluto.

Rag. Sebastiano Battaglia

Rag. Sebastiano Battaglia
 www.dialogoweb.org

C.F.: BTTSST54T07I420U

Villafranca Tirrena, li 26 Settembre 2009

Gent.mi **CITTADINI E UTENTI**
interessati alla battaglia sul
"caro Bollette ATO rifiuti in Sicilia"
c/o varie Utenze domestiche nei Comuni Siciliani

Oggetto: - raccolta documentazione su problematica ATO rifiuti in Sicilia.-

Con la presente, mi prego sottoporre alla cortese attenzione delle SS.LL. la consultazione dei seguenti links sul mio sito web www.dialogoweb.org che potranno rivelarsi utili a quanti desiderino approfondire l'argomento degli ATO rifiuti, con particolare riferimento agli ATO siciliani.

Il sito in argomento ospita, tra l'altro, una vasta raccolta di documentazione: articoli di cronaca; disposizioni di legge; circolari; sentenze di vario ordine e grado di giurisprudenza; iniziative intraprese dal *Coordinamento dei Comitati cittadini e delle Associazioni* sulla questione del "*caro Bollette ATO-ME 2*", formato da undici sigle, riconducibili al Comprensorio di 38 Comuni (da Villafranca T. a Brolo), e filmati.

La raccolta in argomento ha destato il mio personale interesse a seguito di una esperienza sul sociale che sto facendo dal 2006 insieme ad amici di varia estrazione professionale, con cui abbiamo formato il suddetto Coordinamento, a causa dell'improvvisa ed inusuale impennata della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) in tutta la Sicilia, successivamente all'istituzione degli ATO rifiuti nella nostra Regione.

A tal riguardo, si avrà avuto modo senz'altro di constatare, con rabbia, come l'esperienza quotidiana di padri di famiglia ci rende tristemente attori della fantasia che bisogna inventare per quadrare i conti di un bilancio familiare, sempre più compresso per le varieghe esigenze imposte dalla vita moderna, ma soprattutto falciato per scelte politiche spesse volte dissennate, cui il cittadino non si può esimere. Come nel caso in cui lo stesso è stato ed è tuttora destinatario inconsapevole di fatture della T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale) il cui importo complessivo annuo supera abbondantemente di oltre il 200%, se non il 300% ed anche il 500% l'importo della T.A.R.S.U. del 2004, l'anno prima che la gestione del servizio venisse, per convenzione, trasferita dai Comuni agli ATO rifiuti. Con lo smacco che alla stessa stregua del cittadino comune anche la Pubblica Amministrazione è parimenti destinataria degli effetti del Decreto Ronchi (che ha istituito gli ATO). Si citano, a mò d'esempio, siti istituzionali come Scuole, Distaccamenti dei VV.F., Caserme di vario tipo, ecc.

Mi auguro, pertanto, di avere fatto cosa gradita alle SS.LL., permettendo un'occasione di approfondimento su di un argomento alquanto complesso e di non facile soluzione, soprattutto

Rag. Sebastiano Battaglia

C.F.: BTTSST54T07I420U

www.dialogoweb.org

Villafranca Tirrena, li 26 Settembre 2009

in quanto gli ATO – così come sono stati concepiti in Sicilia – hanno rappresentano sin dall'origine delle sovrastrutture, che la politica ha voluto e adesso ostenta a smantellare perché sono sue naturali creazioni.

Certamente, basterebbe che la classe dirigente, da un lato, e le Società d'Ambito, dall'altra (preferibilmente insieme alle associazioni di categoria), facessero quadrato attorno a tre ultime Sentenze sull'argomento, per assumere i provvedimenti consequenziali. Come ad esempio: 1) la Sent. N° 1250 del 7 luglio c.a., emessa dal TAR Catania, Sez. I, con la quale il Tribunale Amministrativo di Catania si conforma all'orientamento assunto dal Consiglio per la Giustizia Amministrativa per la Sicilia nella sentenza n° 48 del 9 febbraio c.a.; 2) La sentenza della Cassazione SS.UU. civili in data 15/6/2009, che conferma l'orientamento della Sent. n° 4895/2006 Corte Cassaz., in esito alla qualificazione tributaria da conferire alla T.I.A., il cui presupposto si rinviene nella coattività del prelievo della nuova entrata comunale e per ciò stante, trattandosi della riscossione di debiti di natura tributaria, la giurisdizione spetta non al giudice ordinario, bensì al giudice tributario. Oltretutto in quanto l'obbligazione è commisurata alla fruibilità del servizio (peraltro come per la Tarsu) e non in base all'uso effettivo. 3) la Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 della Corte Costituzionale, che fissa un principio importante, secondo cui la tariffa di igiene ambientale non è una tariffa ma una tassa e, per ciò stante, l'IVA non è assolutamente dovuta sulle bollette.

Da ciò consegue che, fino a quando non entrerà in vigore il nuovo meccanismo tariffario, disciplinato dall'art. 238 del Dlgs. N° 152/2006, per il territorio di ciascun Comune resta in vigore la tassa sui rifiuti solidi urbani (tarsu). Al contempo, non bisogna perdere altro tempo per ristabilire chiarezza con il cittadino e utente e mettere ordine contabile nella gestione amministrativo-contabile degli ATO rifiuti, per rimettere nuovamente le fatture della T.I.A., o anche soltanto, rideterminando d'un sol colpo la contabilità complessiva del servizio reso fino ad oggi, tenuto conto che il messaggio diretto, che proviene dall'odierno orientamento giurisprudenziale, è che le bollette, emesse dagli ATO siciliani, sono viziate da insanabili illegittimità amministrative rispetto alle tariffe della vecchia Tarsu.

Per l'occasione, mi è gradito porgere un cordiale saluto.

Rag. Sebastiano Battaglia

P.S.: Link consigliati, da consultare:

Funzionario di ragioneria dello Stato – abilitato all'esercizio della libera professione di commercialista – revisore dei conti; domiciliato in (c.p.a. 98049) Villafranca Tirrena (ME), Via Vittoria Colonna, n° 8. Tel. e Fax casa: 090-33.79.358; tel. uff.: 090-366434; E-Mail: sebastiano.battaglia@tin.it

Rag. Sebastiano Battaglia

C.F.: BTTSST54T07I420U

www.dialogoweb.org

Villafranca Tirrena, li 26 Settembre 2009

- 8) Corte Cassaz. - Sent. 4895/06 su T.I.A.;
- 18) Sent. 01/06 Comm.ne Trib. Enna: pag. 01; pag. 02; pag. 03; pag. 04; pag. 05; pag. 06; pag. 07.
- 29) La Corte dei Conti bacchetta Cuffaro;
- 58) Corte Conti boccia Cuffaro-pag.1; Corte Conti boccia Cuffaro-pag.02;
- 59) analisi sui rifiuti della Corte Conti;
- 162) lettera alla Presidenza del Consiglio;
- 177) UIL a favore del reddito;
- 194) Cons. Giu. Amm. accoglie ricorso;
- 237) Comm.ne Parlamentare a Palermo;
- 246) ricorso alla Comm.ne Trib. Me;
- 247) Sent. n° 379-08-08 del 25/10/07 Comm.ne Trib. ME - pag. 01; Sent. n° 379-08-08 del 25/10/07 Comm.ne Trib. ME - pag. 02;
- 249) Tar CT 1^ parte Ato rifiuti Assoutenti Enna; Tar CT 2^ parte Ato rifiuti Assoutenti Enna; Tar CT 3^ parte Ato rifiuti Assoutenti Enna;
- 250) Forum su Ato rifiuti Enna: respinti i ricorsi;
- 251) TAR Sic. 2295/07 pag.01; pag.02; pag.03; pag.04; pag.05; pag. 06.
- 252) Corte Cost. Ord. 377/07;
- 254 (costituzione Coordinamento Comitati;
- 264) incontro col prefetto <http://www.omniapress.net/news.asp?id=1379>;
- 265) manifestazione a Barcellona 30 mar. 2008 manifestazione 30.03.08 - filmato.doc;
- 266) Sent. CPT 38.11.08-pag.01; pag.02;pag.03; pag.04; pag.05; pag.06.
- 267) ATO - iva illegittima;
- 283) invito ufficiale del prefetto ai sindaci;
- 290) Sent. CPT 03.03.08 A. Fiorentino-pag.01; pag.02; pag.03; pag.04;
- 304) manca il Regolam. di attuazione;
- 328) richiesto incontro alla Regione;
- 346) Circ. 18 al DPRS 127 del 2008;
- 347) ATO: debiti ai morosi;
- 348) Decr. Pres. Reg. Sic. 20.05.08;
- 349) Ord. Min. 2983 del 31/05/99;
- 352) T.I.A.: illegittimità dell'iva;
- 353) TIA e Tarsu: il problema della giurisdizione;
- 354) Sent. CPT n° 405 del 29/05/08: pag.01; pag.02; pag.03; pag.04; pag.05; pag.06;
- 355) Comm. Trib. Reg. PA nn° 111/112: pag.01; pag.02; pag.03; pag.04; pag.05; pag.06; pag.07; pag.08; pag.09; pag.10; pag.11; pag.12;
- 356) Circ. su DPRS del 20/05/08;
- 362) vittoria in Comm. Trib. Reg.le;

Rag. Sebastiano Battaglia

C.F.: BTTSST54T07I420U

www.dialogoweb.org

Villafranca Tirrena, li 26 Settembre 2009

- 382) a1-A.I.P.: comunicaz. pagam. T.I.A.; a2-prospetto pagam.allegato a comunicaz. AIP; 388) inchiesta della Procura;
- 434) Corte dei Conti - relazione;
- 441) richiesta di secondo incontro col Prefetto.
- 443) petizione popolare 08.11.08;
- 463) CGA PA del 13.01.09 - commenti;
- 472) CGA n° 1/09 del 9.02.09;
- 480) col CGA ritorno alla Tarsu;
- 484) Bollette ATO: rimborso dal 2005;
- 536) rideterminazione T.I.A.;
- 537) commento rideterminaz. TIA;
- 552) Tar Ct- n° 1250 del 7.07.09;
- 554) Corte Cost. - Sent. 238 del 24.07.09;
- 494) Lg. 133/08; *Art. 23-bis lg. 133/08;
-

Rag. Sebastiano Battaglia

C.F.: BTTSST54T07I420U

www.dialogoweb.org

Villafranca Tirrena, li 26 Settembre 2009

Oggetto: Articolo pubblicato sulla Rivista giuridica on line www.diritto.it in data 17 settembre c.m. Titolo: **caro Bollette ATO rifiuti: accenni su sbocchi al problema.-**

^^^^^^^^^^^^^^

Per uscire dal guado del caro bollette della spazzatura in Sicilia ed evitare di precipitare nel rischio dell'emergenza sanitaria, basterebbe che la classe dirigente, da un lato, e le Società d'Ambito, dall'altra (preferibilmente insieme alle associazioni di categoria), facessero quadrato attorno a due recenti Sentenze, per assumere i provvedimenti conseguenziali:

1) la Sent. N° 1250 del 7 luglio c.a., emessa dal TAR Catania, Sez. I, con la quale il Tribunale Amministrativo di Catania si conforma all'orientamento assunto dal Consiglio per la Giustizia Amministrativa per la Sicilia nella sentenza n° 48 del 9 febbraio c.a.;

2) la Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 della Corte Costituzionale, che fissa un principio importante, secondo cui la tariffa di igiene ambientale non è una tariffa ma una tassa e, per ciò stante, l'IVA non è assolutamente dovuta sulle bollette.

Da ciò consegue che, fino a quando non entrerà in vigore il nuovo meccanismo tariffario, disciplinato dall'art. 238 del Dlgs. N° 152/2006, per il territorio di ciascun Comune resta in vigore la tassa sui rifiuti solidi urbani (tarsu). Al contempo, non bisogna perdere altro tempo per ristabilire chiarezza con il cittadino e utente e mettere ordine contabile nella gestione amministrativo-contabile degli ATO rifiuti, per rimettere nuovamente le fatture della T.I.A., o anche soltanto, rideterminando d'un sol colpo la contabilità complessiva del servizio reso fino ad oggi, tenuto conto che l'odierno orientamento giurisprudenziale ha stabilito che le bollette emesse dagli ATO siciliani sono viziate da insanabili illegittimità amministrative rispetto alle tariffe della vecchia Tarsu.

A ciò si aggiunga che è importante oltremodo che le Autonomie locali incontrino le parti sociali, tenendo presente che: 1) il sostenimento dei servizi pubblici essenziali, da parte del cittadino, deve rispondere comunque al principio generale di equità, invocato dalla Costituzione, che è quello che ciascun contribuente deve concorrere alla spesa sociale in ragione della propria capacità ontributiva.

2) Bisogna pretendere che i sindaci premano sui consigli comunali affinché questi, dopo aver adempiuto all'obbligo di deliberare la tariffa di igiene ambientale, sottopongano la stessa alla congruità dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, prevista da una circolare dell'Agenda Regionale dei Rifiuti e delle Acque. Poiché solo un'istituzione pubblica, che riflette gli interessi generali della collettività, ha la podestà di stabilire se una tariffa pubblica sia da ritenersi conveniente o meno per il cittadino, e non altri.

Rag. Sebastiano Battaglia

C.F.: BTTSST54T07I420U

www.dialogoweb.org

Villafranca Tirrena, li 26 Settembre 2009

C'è da dire che, nell'inerzia del potere autoritativo degli Enti Locali, in via sostitutiva, il competente Assessore regionale agli Enti Locali avrà la podestà di nominare un Commissario ad acta per subentrare alle Amministrazioni comunali inadempienti ed adottare tutti gli atti obbligatori per legge.

Volgendo lo sguardo all'esperienza di altre realtà organizzative, dove qualche Ato rifiuti, in Sicilia, ha assunto quale forma di aggregazione quella consortile, mostrando di conseguire un abbattimento sensibile di molti costi di gestione, compreso il risparmio delle indennità spettanti al Consiglio di Amministrazione, composto solo da Sindaci.

Ciò nondimeno, ove si ritenesse che la struttura organizzativa degli ATO rifiuti, comunque, non riuscisse a contenere al massimo il carico complessivo dei costi di gestione, ciascun sindaco farebbe bene a valutare la prospettiva di sganciare l'Ente Locale dagli ATO attraverso la liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo la disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà, e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, secondo i principi di sussidiarietà; in virtù dell'articolo 117 Cost., ed ex Legge 133/2008.

Il cittadino, comunque, potrà esercitare quegli strumenti che la legge e la giurisprudenza gli consentono, per salvaguardare il proprio patrimonio e tutti gli interessi che si riflettono sullo stesso, qualora riceva un danno a causa del notevole ritardo degli atti di determinazione delle tariffe di un servizio pubblico, cui è tenuta l'Autorità amministrativa in termini tempestivi (Cons. Stato, sez. VI, sent. N° 65 /09). Inoltre un intervento sui sindaci è necessario, affinché gli stessi imitino l'esempio del Comune di Aragona nell'adozione del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi del Testo unico dell'Ambiente Dlgs. 152 del 2006, che prevede il ritiro a domicilio - porta a porta - delle singole frazioni di rifiuti differenziati quali: carta e cartone, vetro, plastica, lattine ed organico.

Rag. Sebastiano Battaglia
(Funzionario di Ragioneria dello Stato)

Rag. Sebastiano Battaglia
www.dialogoweb.org

C.F.: BTTST54T07I420U

Villafranca Tirrena, li 26 Settembre 2009